

(N. 2741)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2488)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

col Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1952

Norme integrative per la concessione di finanziamenti
per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

« Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

« Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I. ».

Art. 3.

La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'articolo 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.